

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

75 /2023

75-2/23

75-1/23



**TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE E CONCURSUALE**

IL COLLEGIO:

Dottor	Giorgio Jachia	Presidente Rel ed Est.
Dottoressa	Enza Faracchio	Giudice
Dottoressa	Francesca Sicilia	Giudice

PRONUNCIA IL

**DECRETO DI REVOCA
DELLA CONCESSIONE DEL TERMINE
PER DEPOSITARE DOMANDA DI ACCESSO
A STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI**

E CONTESTUALMENTE PER L'URGENZA LA

**SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

NEI CONFRONTI DEL DEBITORE

1) FARMACIA SANT'ANGELO DI LONGOBARDI ROSARIA & C. S.A.S.
C.F.: 05783630659
rapp. e dif. da avv. COSIMO PIO DI BENDETTO
Sede legale: Sant'Angelo a Fasanella (SA), Via San Francesco 15, cap.84027
REA SA 473563

RESISTENTE

NONCHÉ DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE

2) LONGOBARDI ROSARIA
Nata Castellammare di Stabia il 1.1.1968
Res. in Sapri alla via Nicodemo Giudice n. 126
CF LNGRSR68A41C129B

RESISTENTE

ED A TALE SCOPO ESPONE LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 DEI RICORSI PER L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

La farmacia Filetta S.r.l., (C.F.: 05644420654) ha presentato innanzi al Tribunale di Salerno istanza per liquidazione giudiziale (RG 75/2023) avverso la debitrice Farmacia Sant'Angelo di Longobardi Rosaria & C. Sas rappresentando di essere creditrice dell'importo di € 57.170,40, in virtù di decreto ingiuntivo n. 1909/2022, emesso dal Tribunale di Salerno, non opposto, divenuto esecutivo in data 3.08.22 e notificato in data 5.08.22.



In seguito, analogo ricorso veniva depositato da **C & G FARMACEUTICI S.P.A** in relazione ad un credito di € 148.094,60 portato da 5 effetti cambiari, emessi in data 5.10.2022, con scadenza mensile al 30/11/2022, 31/12/2022, 31/1/2023, 28/2/2023 e 31/3/2023, i primi 4 di € 30.000 cadauno, l'ultimo di € 28.094,60, tutti andati insoluti ma solo il primo formalmente protestato avanti al Notaio Claudia Petraglia in data 2/12/2022.

Un terzo ricorso è presentato da **La FARMANET SRL** in relazione ad un credito di **€ 103.090,00** in virtù di **n.1 Assegno Bancario** rimasto impagato alla scadenza, come versato in atti; questa ricorrente rappresenta che il titolo protestato è stato notificato in data 28/07/2022 unitamente ad atto di precetto. A seguito di un pagamento parziale al fine di recuperare la residua somma di € 38.090,00, la società incardinava azione esecutiva mobiliare presso terzi che ha avuto esito negativo, come si evince dalle dichiarazioni negative dei terzi pignorati.

1.2 DEL RICORSO EX ART. 44 CCII

Con ricorso depositato il 24.10.23, la società debitrice chiedeva ex art.44 del Codice della Crisi di Impresa, fissazione di un termine di giorni 30, per depositare proposta di concordato preventivo con il piano, le attestazioni di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1e segg., o in alternativa accordi di ristrutturazione dei debiti e ogni altro documento previsto dalla legge.

Con decreto del 24.11.23, il Collegio ammetteva la debitrice alla *procedura concorsuale prenotativa della concessione del termine* regolata dagli art. 40, 44 e 46 CCII, fissando il termine per il loro deposito al 5.01.24.

Il tribunale nel decreto di ammissione ordinava alla debitrice di depositare la prima volta entro il 1 dicembre 2023 e poi entro trenta giorni la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché relazioni in ordine all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

Con provvedimento del 18.12.23, rilevato il mancato assolvimento degli obblighi informativi veniva ordinato al debitore di depositare la suddetta relazione nella quale precisare anche come si fosse formato il credito di € 4.207.270,90 di Farmacia Soglia, presente nell'elenco dei creditori; fissava ai sensi dell'art.44 comma 2 per il giorno 21.12.23 l'audizione del debitore e dei creditori precedenti e del C.G. alla presenza del Pubblico Ministero.

All'esito dell'udienza, sciolta la riserva ivi assunta, il collegio con decreto del 21.12.23 considerato che ai fini della valutazione delle istanze delle parti occorresse l'effettiva disamina delle fatture e dei documenti di trasporto in relazione al predetto credito, convocava il debitore, i creditori ricorrenti, il C.G., il P.M., per l'udienza del 9.01.24 tanto in relazione ai ricorsi per liquidazione giudiziale quanto in ordine alla segnalazione del C.G. volta all'interruzione della procedura prenotativa ex art. 44 c.2. Sempre con il decreto del 21.12.23 il Tribunale confermava gli obblighi informativi formulati nel decreto di ammissione; ordinava al debitore entro e non oltre il 28.12.23 ore 12 di depositare in P.C.T. e trasmettere via pec al C.G. la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria; ordinava al debitore di esibire



immediatamente al C.G. fatture e documenti di trasporto per provare la sussistenza e l'attribuibilità alla debitrice del principale credito di Farmacia Soglia

1.3 AUDIZIONE ANCHE EX ART. 44 COMMA SECONDO CCII

All'udienza del 9.01.23, svoltasi tanto in relazione ai ricorsi per liquidazione giudiziale quanto in ordine alla segnalazione del C.G. volta all'interruzione della procedura prenotativa ex art. 44 c.2, alla presenza di tutte le parti, si prendeva atto che il C.G. aveva depositato plurime informative e segnalazioni tra le quali quella in data 8.1.23 nella quale si legge: - *che, con comunicazione p.e.c. del 27.12.2023, il Dott. Walter Ivone, in qualità di Curatore della Liquidazione Giudiziale n. 26/2023 R.G. della "Parafarmacia degli Alburni srls" giusta sentenza n. 30/2023 del 11.05.2023 resa dal Tribunale di Salerno, informava la società debitrice FARMACIA SANT'ANGELO di Longobardi Rosaria s.a.s. che dalla consultazione del cassetto fiscale della procedura concorsuale emergevano le seguenti fatture emesse dalla Farmacia Sant'Angelo successivamente alla apertura della procedura di liquidazione giudiziale: 1. Fattura n. 33/FAE del 29-09-2023 di € 123.854,38; 2. Fattura n. 38/FAE del 29-09-2023 di € 107.574,79; 3. Fattura n. 41/FAE del 29-09-2023 di € 139.519,09; 4. Fattura n. 43/FAE del 29-09-2023 di € 105.964,32. per un totale complessivo di € 476.912,58.*

Nel corso dell'udienza veniva anche esaminata la problematica inerente alle operazioni con il creditore Farmacia Soglia in relazione alla quale parte debitrice precisava, interlocutoriamente, che erano fatture immediate e quindi non necessitanti documenti di trasporto.

All'esito dell'udienza il debitore chiedeva un termine per formulare il piano ed il C.T. del debitore precisa che occorre un tempo di circa due mesi per ricostruire la contabilità e poi effettuare le attestazioni di legge mentre il Pubblico Ministero ed i creditori Farmacia Filetta e C.G. Farmaceutici insistevano per la revoca del decreto di concessione del termine per mancato deposito del piano e per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

1.4 NON COSTITUZIONE DEL SOCIO ACCOMANDATARIO

Va precisato che il socio accomandatario, non formalmente costituito in proprio, ha ricevuto notifica a mani proprie del primo ricorso ed è stato anche presente in udienza quale legale rappresentante della società debitrice.

1.5 PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

La debitrice - palesemente assoggettabile alla liquidazione giudiziale per incontestato superamento dei limiti ex art. 121 e 2 comma1 lettera d CCII – si è costituita contestando la sussistenza dello stato di insolvenza.

La contestazione del resistente non ha pregio in quanto con ogni evidenza emerge un'azienda con un modesto margine operativo primario connesso all'attività di parafarmacia del tutto insufficiente a far fronte ad una debitoria di oltre € 4.500.000,00 formatasi asseritamente per operazioni all'ingrosso in relazioni alle quali il socio accomandatario ha affermato in udienza che non transitavano dalla parafarmacia ed erano gestite direttamente dal socio accomandante.



Tale situazione contabile si riverbera in uno sbilancio tra attivo e passivo, in inadempimenti non solo nei confronti dei ricorrenti, in insoluti e protesti di titoli di credito.

1.6 VAGLIO DEL TRIBUNALE

Tanto rappresentato, in diritto, è il caso di osservare che il Tribunale dopo l'emissione del decreto di ammissione ex art. 44 CCII deve revocare, ai sensi del secondo comma della norma richiamata, l'ammissione alla procedura concorsuale prenotativa della concessione del termine qualora riscontri la fondatezza della segnalazione ed istanza resa da un creditore o dal commissario giudiziale o dal pubblico ministero.

In questo caso si riscontra non solo che non è stato depositato il piano nel termine concesso dal Tribunale scaduto in data 5 gennaio 2024 ma anche e soprattutto che si tratta di impresa illecitamente gestita avendo quantomeno emesso in data 29.09.23 fatture nei confronti della società "Parafarmacia degli Alburni srls" dopo la relativa dichiarazione di ammissione alla procedura di liquidazione giudiziale intervenuta in data 11.05.2023.

Infatti il C.G. di questa procedura ha rappresentato che: *"con comunicazione p.e.c. del 27.12.2023, il Dott. Walter Ivone, in qualità di Curatore della Liquidazione Giudiziale n. 26/2023 R.G. della "Parafarmacia degli Alburni srls" giusta sentenza n. 30/2023 del 11.05.2023 resa dal Tribunale di Salerno, informava la società debitrice FARMACIA SANT'ANGELO di Longobardi Rosaria s.a.s. che dalla consultazione del cassetto fiscale della procedura concorsuale emergevano le seguenti fatture emesse dalla Farmacia Sant'Angelo successivamente alla apertura della procedura di liquidazione giudiziale: 1. Fattura n. 33/FAE del 29-09-2023 di € 123.854,38; 2. Fattura n. 38/FAE del 29-09-2023 di € 107.574,79; 3. Fattura n. 41/FAE del 29-09-2023 di € 139.519,09; 4. Fattura n. 43/FAE del 29-09-2023 di € 105.964,32. per un totale complessivo di € 476.912,58"*.

Sullo sfondo restano i temi - qui assorbiti dall'appena compiuto riscontro dell'inaffidabilità complessiva della contabilità della società emergente dalla notizia di reato inerente all'emissione di fatture nei confronti di società in liquidazione giudiziale – delle connessioni tra le società coinvolte nelle operazioni che hanno determinato il dissesto della FARMACIA SANT'ANGELO di Longobardi Rosaria s.a.s. e dell'individuazione di chi l'abbia amministrata.

1.7 CONCLUSIONI

Sussistono pertanto tutti i presupposti per la revoca dell'ammissione alla procedura prenotativa della concessione del termine per depositare domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi e, quindi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.

Non sussistono invece le condizioni, di fatto e di legittimità, per ulteriori rinvii e concessione di ulteriori termini in una situazione nella quale da un lato l'amministratore attuale ha ammesso l'intromissione di terzi nella gestione della società e dall'altro il consulente contabile del debitore ha chiesto in udienza un termine di non meno di due mesi per ricostruire le scritture contabili e poi attestarne se del caso



la veridicità quando invece si tratta dell'agevole disamina della contabilità di una piccola parafarmacia nella quale si stagliano operazioni evidentemente dissonanti. Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e quindi dell'esperienza già acquisita dal Commissario Giudiziale.

1.8 GESTIONE DELL'AZIENDA

Per la gestione dell'azienda si applica l'art. 211 primo comma CCII a mente del quale l'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa quando, come in questo caso, allo stato sembra provato che vi sia un modesto margine operativo derivante dalla gestione del ramo di azienda insito nella parafarmacia il che determina la sua proseguibilità salvo il successivo riscontro di un pregiudizio ai creditori.

2 DISPOSITIVO

Il tribunale, definitivamente pronunciando, sentito il debitore, su segnalazione del Commissario Giudiziale visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 44, 49, e 121, CCI,

P.Q.M.

- (1) revoca ai sensi del 44, c. 2, CCII - per mancato deposito nei termini del piano nonché per le omissioni negli obblighi informativi - l'ammissione alla procedura prenotativa della concessione del termine per depositare domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi;
- (2) **dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale del patrimonio nei confronti del debitore FARMACIA SANT'ANGELO DI LONGOBARDI ROSARIA & C. S.A.S. - C.F.: 05783630659; REA SA 473563;**
- (3) **dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale del patrimonio nei confronti del socio illimitatamente responsabile LONGOBARDI ROSARIA Nata Castellammare di Stabia il 1.1.1968, Res. in Sapri alla via Nicodemo Giudice n. 126; CF LNGRSR68A41C129B;**
- (4) **autorizza la gestione provvisoria del ramo di azienda inerente alla parafarmacia con, per le connesse peculiarità amministrative e sanitarie, prosecuzione dei contratti di lavoro e di collaborazione e senza interruzione dell'attività per l'inventario che potrà essere svolto in forma dinamica tenendo conto della tracciabilità dei beni;**
- (5) nomina il dr. Giorgio Jachia Giudice Delegato per la procedura;
- (6) nomina l'avvocato. Stefania Iannicelli che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina
- (7) DISPONE che il curatore acceda al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale;
- (8) DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in



PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;

- (9) ordina al legale rappresentante della fallita e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- (10) dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del Codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
- (11) fissa ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII l'udienza del 12.03.23 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo in forma telematica scritta salvo istanze di trattazione in presenza per crediti controversi;
- (12) assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
- (13) assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica-certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
- (14) avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
- (15) precisa che nelle già menzionate domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC



- (16) avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
- (17) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. Att. c.p.c. • 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- (18) dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società debitrice, alla ricorrente, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto, anche per via telematica, al Registro delle Imprese

Così deciso 09/01/2024

Il Presidente Estensore

Giorgio Jachia

